



PG 160625
DEL 29.06.2012

Attività Produttive e Commercio

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINE IN OCCASIONE DELLA FINALE DEL CAMPIONATO EUROPEO DI CALCIO 2012

IL SINDACO

Premesso che:

domenica 01 luglio 2012 alle ore 20:45 si svolgerà la finale dei campionati europei di calcio 2012 e l'Amministrazione Comunale intende organizzare una manifestazione che avrà luogo in Piazza Maggiore;

Rilevato che:

in occasione di tale evento è previsto un notevole afflusso di persone che acquistano bevande per il consumo in strada;
l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine determina l'incontrollata diffusione di oggetti che possono essere pericolosi per l'incolumità pubblica;

Ritenuto necessario individuare misure volte ad impedire episodi pericolosi per l'incolumità dei frequentatori della Manifestazione, vietando dalle ore 18 del 01 luglio 2012 alle ore 6 del 2 luglio 2012 nell'area interessata dalla Manifestazione:

- la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte dei concessionari di posteggio autorizzati per la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica nelle aree interessate dalla manifestazione;
- la vendita di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte degli esercizi commerciali ed artigianali;

Richiamati :

- l'art. 14 c.1 del Regolamento di Polizia Urbana che dispone il divieto, dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno seguente, della vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro o lattina, per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti il commercio su area pubblica e degli esercizi artigianali e commerciali nonché mediante distributori automatici;
- il capo II, III e IV del Regolamento di Polizia Urbana, che disciplinano l'uso e il mantenimento del suolo pubblico, la tutela della quiete e dell'incolumità pubblica;

Visti

- l'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni in

Legge 24 luglio 2008, n. 125, che riconosce in capo al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- il D.M. 05 Agosto 2008 emanato dal Ministro dell'Interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

- la deliberazione in data 28 dicembre 2010, P.G. n. 305570/2010, Prog. n. 339, che in caso di violazioni alle disposizioni previste dalle ordinanze sindacali che impongono particolari misure e divieti ai sensi dell'art. 54 TUEL in occasione delle manifestazioni previste per il Capodanno (cioè per la notte tra il 31 dicembre ed il 1 gennaio), fissa l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 € a 500,00 €, con l'importo del pagamento in misura ridotta pari a euro 300,00 (trecento);

- l'art. 53, comma 2 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 32, comma 7 dello Statuto Comunale;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il numero molto elevati dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, e pertanto l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione mediante il Corpo di Polizia Municipale del Comune Bologna, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

Dato atto della preventiva comunicazione al Prefetto del presente provvedimento ai sensi dell'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

DISPONE

1. di vietare, dalle ore 18 del 01 luglio 2012 alle ore 6 del 02 luglio 2012:

- la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei concessionari di posteggio autorizzati per la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica nelle aree individuate;

- la vendita di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine, da parte degli esercizi commerciali ed artigianali;

2. di applicare il divieto contenuto al punto 1 alle suddette attività localizzate nell'area delimitata dalle vie Farini, Carbonesi, Barberia, piazza Malpighi, Marconi, Riva Reno, Galliera, Falegnami, Righi, Moline, Castagnoli, Petroni, piazza Aldrovandi, Guerrazzi, Cartolerie, Castiglione nonchè nelle vie Indipendenza, Mille, Irnerio, e piazze VIII Agosto, XX Settembre;

3. che la somministrazione di bevande da parte dei pubblici esercizi e dei concessionari di posteggio autorizzati, ricompresi nell'area di cui al punto 2, avvenga esclusivamente versando il contenuto in bicchieri di plastica o di carta;

4. che il Corpo di Polizia Municipale del Comune Bologna e le altre forze di Polizie di Stato verifichino il rispetto della presente ordinanza;

5. le violazioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa da 300,00 euro a 500,00 euro;

6. il divieto di cui al punto 1 non si applica ai suddetti esercizi in occasione del servizio a domicilio del cliente.

Del presente provvedimento è data comunicazione:

- alla Prefettura di Bologna;
- alla Questura di Bologna;
- al Comando provinciale dei Carabinieri;
- al Comando provinciale della Guardia di Finanza;
- al Comando della Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. E' altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Bologna, 29.06.2012

Il Sindaco
Virginio Merola

